

Legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78

Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010.

(Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18.12.2019)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

Considerato quanto segue:

1. Il 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il d.m. turismo 113/2018 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell'offerta museale, base su cui si fonda la contestuale attivazione del sistema museale nazionale;

2. La Regione Toscana intende proseguire nell'azione diretta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi attraverso il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, recependo il d.m. turismo 113/2018, ed adeguando di conseguenza la normativa regionale;

3. Al fine di permettere l'adeguamento del regolamento attuativo della normativa regionale alla normativa statale sopravvenuta, è opportuno disporre l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni legislative regionali di adeguamento alla stessa contenute nella presente legge.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010

1. Dopo l'ultimo " Visto " del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è aggiunto il seguente:

" Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale); ".

2. Dopo il punto n. 16 del preambolo della legge regionale 21//2010 è aggiunto il seguente:

" 16 bis. È necessario conservare l'efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge. ".

Art. 2

Sistemi museali. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

" 3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi. ".

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “ , in coerenza con la vigente normativa statale ”.

Art. 3

*Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 21/2010*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“ 1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento:

- a) organizzazione;
- b) collezioni;
- c) comunicazione e rapporti con il territorio. ”.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 4

Norma transitoria

1. Fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo I del medesimo regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.